



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, BLAZINA, CHIAROMONTE, CHITI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, D’UBALDO, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, LUSI, MARITATI, NEGRI, PASSONI, PEGORER, RUTELLI, SANNA, SCANU, TREU, VIMERCATI, MAZZUCONI e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Modifiche all’articolo 138 della Costituzione relative al rafforzamento delle procedure per la revisione della parte I della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il programma del Partito Democratico, a cui il presente disegno di legge intende ispirarsi, prevede che: «la Prima Parte della Costituzione deve essere revisionabile solo a maggioranza dei due terzi».

La scelta fatta è quella di potenziare le garanzie relative alla rigidità della Costituzione secondo una modalità, quella di una rigidità variabile che gerarchizza diverse parti del testo costituzionale, che si è sviluppata in particolare con le Costituzioni della «terza ondata» democratica successive agli anni settanta del secolo scorso. Ciò non significa affatto ignorare che tra le varie parti della Costituzione non debba realizzarsi un'unità e una coerenza di fondo. Tuttavia, come hanno evidenziato i lavori costituenti di larga parte di queste democrazie che sono giunte a un tale esito dopo un'attenta riflessione, un conto è una rigidità che si afferma su grandi principi e grandi finalità, un altro conto è la sua traduzione in una particolare strumentazione istituzionale, che deve essere anch'essa il frutto di consensi più ampi della maggioranza parlamentare ma

non tale da paralizzare la decisione. Può infatti spesso verificarsi il caso per cui proprio una fedeltà ai principi imponga di modificare la strumentazione istituzionale ed in cui l'immobilismo istituzionale finirebbe per contraddirli.

Per di più, mentre la giurisprudenza costituzionale è comunque in grado di interpretare le parti relative ai principi in modo da espandere i cataloghi dei diritti e i loro beneficiari, rendendo spesso le revisioni su quel livello inutili, ciò può essere fatto ben più difficilmente sul piano degli organi costituzionali e dei loro rapporti reciproci. Il *referendum* costituzionale del 2006 ha d'altronde positivamente dimostrato che, anche qualora una maggioranza parlamentare che è tale grazie a sistemi elettorali selettivi, intendesse procedere unilateralmente a una revisione, essa dovrebbe comunque affrontare la verifica del *referendum* oppositivo su richiesta dei soccombenti, un deterrente che in quell'occasione si è dimostrato ben efficace.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della parte I sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di revisione della parte II e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di cui ai commi primo e secondo sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

